*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 126° — Numero 84**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO


## LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1985, n. **116.**

**Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili** Pag. 2615

LEGGE 4 aprile 1985, n. **117.**

**Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione** . Pag. 2615

LEGGE 5 aprile 1985, n. **118.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi** . Pag. 2616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1985, n. **119.**

**Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza** . Pag. 2619

*DECRETI MINISTERIALI*

Ministero della marina mercantile

DECRETO 7 febbraio 1985.

**Determinazione per l'anno 1985 delle nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali** . Pag. 2620

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**

Paesi membri della convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa (Strasburgo, 24 novembre 1977) e relative riserve e/o dichiarazioni (Elenco aggiornato al 28 febbraio 1985) . Pag. 2622

Paesi membri della convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (Strasburgo, 15 marzo 1978) e relative riserve e/o dichiarazioni (Elenco aggiornato al 28 febbraio 1985) . . Pag. 2623

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . Pag. 2624

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2633

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma . . . . . . . . . . . Pag. 2633

**Ministero del tesoro:**

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . Pag. 2633

Media dei cambi e dei titoli del 3 aprile 1985 . Pag. 2634

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero degli affari esteri:**

Concorso mediante scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva. Pag. 2636

Concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva. Pag. 2638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva . . Pag. 2640

**Ministero della pubblica istruzione:**

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 2643

Concorso ad un posto di usciere presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma . Pag. 2643

**Ministero della difesa:** Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici e ad un posto di ingegnere nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del genio militare . Pag. 2643

**Istituto nazionale della previdenza sociale:** Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per gli uffici di Aosta. Pag. 2643

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 2643

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 9 APRILE 1985:

MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso, per titoli, a otto posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.**

**Concorso pubblico, per esami, a sei posti di topografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.**

**Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.**

**Concorso pubblico, per esami, a due posti di cartografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'*Istituto geografico militare.***

**Concorso pubblico, per esami, a due posti di perito nucleare nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.**

**Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari nel ruolo del personale del servizio fari e del segnalamento marittimo.**

**(Da 1706 a 1712)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 9 APRILE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1984.

**Recepimento del tariffario unico nazionale relativo all'istituto di incentivazione della produttività previsto dall'art. 62 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.**

**(1227)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1985, n. **116.**

**Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il versamento del controvalore in lire di 153.824.074 unità di conto europee (ECU) quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella sessione del 2 e 3 ottobre 1984, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/84.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, valutato in lire duecentosedici miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2283):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 17 novembre 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 28 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 10 e 23 gennaio 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1131):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 13 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 14 marzo 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 marzo 1985.

LEGGE 4 aprile 1985, n. **117.**

**Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

Art. 2.

A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.

Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.

Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

*Nota all'art. 1, primo comma*:

— Il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è il seguente:

« In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge ».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2355):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 7 dicembre 1984.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 15 gennaio 1985, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione il 23 gennaio 1985, e approvato il 13 marzo 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1251):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 marzo 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 marzo 1985, e approvato il 28 marzo 1985.

LEGGE 5 aprile 1985, n. **118**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Conversione del decreto-legge*

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo* 1:

*al comma* 3, *le parole*: « 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 »; *e le parole*: « 2), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 »;

*il comma 4 è soppresso;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« 9-*bis*. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

"Alle scadenze di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.

Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12.

A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni

con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma ".

9-*ter*. Ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessità di conseguire alla scadenza del contratto la disponibilità dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*quater*. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su di uno dei casi di necessità del locatore di cui all'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le disdette possono essere riproposte ai sensi del precedente comma.

9-*quinquies*. Le disposizioni dei precedenti commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*sexies*. L'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

" Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ".

9-*septies*. Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.

9-*octies*. La norma di cui al precedente comma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghieri in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo* 1, *è inserito il seguente:*

« Art. 1-*bis*. — Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985 ».

*All'articolo* 2:

*al comma* 1, *le parole*: « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 » *e dopo le parole*: « in cui svolge la propria attività » *sono aggiunte le seguenti*: « o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende »;

*al comma* 2, *le parole*: « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione »;

*al comma* 3, *le parole*: « citato articolo 13 » *sono sostituite dalle seguenti*: « citato decreto ministeriale 2 agosto 1969 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma »;

*il comma* 5 *è sostituito dal seguente*:

« 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« 9-*bis*. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

9-*ter*. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali ».

*All'articolo* 3:

*al comma* 6, *la cifra*: « 3500 » *è sostituita dalla seguente*: « 3340 »;

*dopo il comma* 6, *è inserito il seguente*:

« 6-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore al 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina »;

*il comma* 7 *è sostituito dal seguente*:

« 7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato

di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera *b*) »;

*dopo il comma* 7, *è inserito il seguente*:

« 7-*bis*. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili ».

*All'articolo* 4:

*la rubrica è sostituita con la seguente*:

« (*Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni*) »;

*al comma* 9, *primo e secondo periodo, la cifra*: « 675 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 800 miliardi »;

*dopo il comma* 10, *sono inseriti i seguenti*:

« 10-*bis*. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.

10-*ter*. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10. i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 »;

*il comma* 12 *è soppresso;*

*al comma* 13, *le parole*: « di cui al precedente comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui ai precedenti commi 1 e 10-*ter* ».

*Dopo l'articolo* 4, *è inserito il seguente*:

« Art. 4-*bis* - (*Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*). — La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 ».

*All'articolo* 5:

*al comma* 3 *la parola*: « concorsi » *è sostituita dalla seguente*: « consorzi ».

*Dopo l'articolo* 5, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 5-*bis* - (*Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi*). — In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 5-*ter* - (*Programma integrativo per il comune di Roma*). — 1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-*ter*.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982. n. 94.

Art. 5-*quater* - (*Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457). — 1. Per le necessità di cui all'articolo 5, diciassettesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 5-*quinquies* - (*Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano*). — 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ».

*L'articolo* 6 *è soppresso.*

Art. 2.

*Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi*

1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° di-

cembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1174):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) l'8 febbraio 1985.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 febbraio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 febbraio 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 8ª, in sede referente, il 19, 26, 28 febbraio 1985 e 5 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 12 marzo 1985 (atto n. 1174/A).

Esaminato in aula e approvato il 12 marzo 1985.

*Camera dei deputati* (atto n. 2676):

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 14 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 marzo 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e IX, in sede referente, il 21 marzo 1985.

Esaminato in aula il 25 e 26 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 3 aprile 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1174/B):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 aprile 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 8ª il 3 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1985.

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 18 aprile 1985.*

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1985, n. 119.

**Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 7 febbraio 1985 — comunicata in data 7 febbraio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38-*bis* del 13 febbraio 1985, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza », nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1984), concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge, senza modificazioni, l'art. 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente testo: « Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984 »; nonché al penultimo comma, che reca il seguente testo: « Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984), limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di quest'ultimo decreto-legge.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 febbraio 1985.

**Determinazione per l'anno 1985 delle nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108, 109, 110 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26;

Visto il decreto 25 luglio 1983 concernente i programmi per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti, portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Vista la necessità di determinare per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonché per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche per l'anno 1985 dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali al fine di conseguire una maggiore produttività dei porti stessi in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto;

Considerata la media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nel corso dell'anno 1984 alla data del 30 novembre 1984;

Ritenuta la opportunità, al fine di realizzare una più elevata media d'impiego, di determinare per l'anno 1985 le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in relazione a una media d'impiego mensile non inferiore a quattordici giornate lavorative;

Valutato, altresì, per ciascun porto, le esigenze specifiche, in relazione alla struttura organizzativa della compagnia portuale e alle strutture e peculiarità del porto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascun porto nazionale, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, viene determinata, per l'anno 1985, la dotazione organica dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, secondo le indicazioni appresso specificate:

| PORTI | Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi | | |
|---|---|---|---|
| | Iscritti alla data del 30 novembre 1984 | Nuova dotazione organica al 1° dicembre 1984 | Lavoratori in eccedenza rispetto alla dotazione organica |
| Alghero | 5 | — | 5 |
| Ancona | 186 | 186 | — |
| Anzio | 20 | 10 | 10 |
| Arbatax | 112 | 99 | 13 |
| Augusta | 79 | 52 | 27 |
| Baia | 44 | 13 | 31 |
| Bari | 111 | 64 | 47 |
| Barletta | 100 | 52 | 48 |
| Brindisi | 77 | 77 | — |
| Cagliari | 115 | 115 | — |
| Castellammare di Stabia | 81 | 79 | 2 |
| Catania | 235 | 120 | 115 |
| Chioggia | 241 | 232 | 9 |
| Civitavecchia - Fiumicino | 471 | 401 | 70 |
| Crotone | 101 | 57 | 44 |
| Formia | 24 | 20 | 4 |
| Gaeta | 47 | 42 | 5 |
| Gallipoli | 31 | 30 | 1 |
| Gela | 146 | 89 | 57 |
| Genova | 4.187 | 3.129 | 1.058 |
| Imperia | 109 | 63 | 46 |
| La Spezia | 269 | 269 | — |
| Licata | 111 | 41 | 70 |
| Lipari | 68 | 39 | 29 |
| Livorno | 1.838 | 1.566 | 272 |
| Manfredonia | 183 | 123 | 60 |
| Marina di Carrara | 342 | 342 | — |
| Marsala | 39 | 18 | 21 |
| Mazara del Vallo | 6 | 1 | 5 |
| Messina | 26 | 16 | 10 |
| Milazzo | 50 | 32 | 18 |
| Molfetta | 51 | 37 | 14 |
| Monfalcone | 301 | 294 | 7 |
| Monopoli | 50 | 20 | 30 |
| Napoli | 1.236 | 639 | 597 |
| Olbia (*) | 192 | 192+30 | — |
| Palermo (*) | 178 | 178+60 | — |
| Pantelleria | 10 | 9 | 1 |
| Pescara | 18 | 11 | 7 |
| Piombino | 121 | 121 | — |
| Porto Empedocle | 97 | 43 | 54 |
| Porto Ferraio | 33 | 33 | — |
| Porto Nogaro | 51 | 51 | — |
| Porto S. Stefano | 24 | 15 | 9 |
| Porto Scuso | 37 | 35 | 2 |
| Porto Torres | 88 | 81 | 7 |
| Pozzuoli | 93 | 28 | 65 |
| Ravenna | 1.111 | 1.018 | 93 |
| Reggio Calabria | 26 | 15 | 11 |

(*) A seguito di concorso in via di espletamento.

| PORTI | Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi | | |
|---|---|---|---|
| | Iscritti alla data del 30 novembre 1984 | Nuova dotazione organica al 1° dicembre 1984 | Lavoratori in eccedenza rispetto alla dotazione organica |
| Riposto | 69 | 12 | 57 |
| Salerno | 435 | 306 | 129 |
| S. Antioco | 53 | 26 | 27 |
| Savona | 802 | 636 | 166 |
| Siracusa | 108 | 106 | 2 |
| Taranto | 254 | 254 | — |
| Termini Imerese | 40 | 9 | 31 |
| Torre Annunziata - Portici | 40 | 31 | 9 |
| Trani | 17 | 3 | 14 |
| Trapani | 33 | 18 | 15 |
| Trieste | 1.267 | 953 | 314 |
| Venezia | 1.152 | 891 | 261 |
| Viareggio | 46 | 29 | 17 |
| Vibo Valentia Marina | 36 | 18 | 18 |
| Capri | 8 | 8 | — |
| Ischia | 3 | — | 4 |
| Lampedusa e Linosa | 14 | 13 | 1 |
| Ortona | 16 | 8 | 8 |
| Procida | 1 | — | 1 |
| Totale | 17.565 | 13.514+90 | 4.051 |

| PORTI | Impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali | | |
|---|---|---|---|
| | Iscritti alla data del 30 novembre 1984 | Nuova dotazione organica al 1° dicembre 1984 | Lavoratori in eccedenza rispetto alla dotazione organica |
| Alghero | — | — | — |
| Ancona | 10 | 10 | — |
| Anzio | 1 | 1 | — |
| Arbatax | 4 | 4 | — |
| Augusta | 3 | 3 | — |
| Baia | 1 | 1 | — |
| Bari | 7 | 7 | — |
| Barletta | 4 | 4 | — |
| Brindisi | 6 | 4 | 2 |
| Cagliari | 10 | 10 | — |
| Castellammare di Stabia | 7 | 5 | 2 |
| Catania | 8 | 6 | 2 |
| Chioggia | 14 | 14 | — |
| Civitavecchia e Fiumicino | 21 | 21 | — |
| Crotone | 4 | 3 | 1 |
| Formia | 2 | 2 | — |
| Gaeta | 3 | 2 | 1 |
| Gallipoli | 1 | 1 | — |
| Gela | 4 | 3 | 1 |
| Genova | 204 | 170 | 34 |
| Imperia | 2 | 2 | — |
| La Spezia | 14 | 14 | — |
| Licata | 2 | 2 | — |
| Lipari | 3 | 2 | 1 |
| Livorno | 65 | 60 | 5 |
| Manfredonia | 6 | 5 | 1 |
| Marina di Carrara | 33 | 33 | — |
| Marsala | 2 | 2 | — |
| Mazara del Vallo | — | — | — |
| Messina | 2 | 2 | — |
| Milazzo | 2 | 1 | 1 |
| Molfetta | 1 | 1 | — |
| Monfalcone | 14 | 14 | — |
| Monopoli | 2 | 1 | 1 |
| Napoli | 64 | 60 | 4 |
| Olbia | 8 | 8 | — |
| Palermo | 9 | 9 | — |
| Pantelleria | 2 | 1 | 1 |
| Pescara | 1 | 1 | — |
| Piombino | 5 | 5 | — |
| Porto Empedocle | 3 | 3 | — |
| Porto Ferraio | 2 | 2 | — |
| Porto Nogaro | 4 | 4 | — |
| Porto S. Stefano | — | — | — |
| Porto Scuso | 2 | 2 | — |
| Porto Torres | 6 | 4 | 2 |
| Pozzuoli | 5 | 3 | 2 |
| Ravenna | 84 | 75 | 9 |
| Reggio Calabria | 3 | 2 | 1 |
| Riposto | 2 | 1 | 1 |
| Salerno | 17 | 15 | 2 |
| S. Antioco | 4 | 3 | 1 |
| Savona | 35 | 35 | — |
| Siracusa | 3 | 3 | — |
| Taranto | 10 | 10 | — |
| Termini Imerese | 1 | 1 | — |
| Torre Annunziata - Portici | 6 | 5 | 1 |
| Trani | — | — | — |
| Trapani | 1 | 1 | — |
| Trieste | 47 | 40 | 7 |
| Venezia | 128 | 110 | 18 |
| Viareggio | 4 | 3 | 1 |
| Vibo Valentia Marina | 3 | 2 | 1 |
| Capri | 1 | 1 | — |
| Ischia | — | — | — |
| Lampedusa e Linosa | 1 | 1 | — |
| Ortona | 1 | 1 | — |
| Procida | — | — | — |
| Totale | 924 | 821 | 103 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1985

*Il Ministro*: CARTA

(1869)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Paesi membri della convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa (Strasburgo, 24 novembre 1977) e relative riserve e/o dichiarazioni (Elenco aggiornato al 28 febbraio 1985).**

La convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa (Strasburgo, 24 novembre 1977), è entrata in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1985, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984.

A tutto il 28 febbraio 1985 sono divenuti parte della convenzione mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione i seguenti Stati nella data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Francia il 21 dicembre 1979;
Lussemburgo l'8 dicembre 1980;
Repubblica federale di Germania il 24 settembre 1982;
Austria il 24 novembre 1982
Belgio l'8 luglio 1982;
Italia il 16 ottobre 1984.

I sottoelencati Stati hanno presentato, al momento della ratifica o successivamente, le seguenti riserve o dichiarazioni:

LUSSEMBURGO

Le Grand-Duché de Luxembourg appliquera la convention a toutes procédures visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment ou l'entraide est demandée, dans la compétence de nos autorités judiciaires.

En exécution de l'article 2 de la convention, le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité centrale, chargée de recevoir les demandes de notification de documents provenant de l'étranger, le « Ministere de la Justice, 16, boulevard Royal, Luxembourg ».

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

*Article* 1, *paragraphe* 2:

Pour les demandes adressées à la République fédérale d'Allemagne, la convention s'appliquera à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires. En République fédérale d'Allemagne, une telle procédure inclutles procédures d'amendes imposées en application de la loi sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier amendement a été apporté par l'article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645). Toutefois, la République fédérale d'Allemagne se reserve le droit en pareil cas de refuser d'accéder à des demandes d'assistance pour non-réciprocité.

La convention ne s'appliquera par à la notification de documents relatifs à des infractions administratives en matière fiscale.

*Article* 1, *paragraphe* 3:

La convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République fédérale d'Allemagne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements) ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises.

*Article* 2, *paragraphe* 1, *seconde phrase*:

En République fédérale d'Allemagne, les fonctions visées par la convention seront exercées par les autorités centrales désignées par les Länder. C'est l'autorité centrale du Land sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu qui donne suite aux demandes de notification de documents.

Les autorités centrales seront les suivantes:

| | |
|---|---|
| Bade-Wurtemberg | Regierungspräsidium Freiburg<br>Kaiser-Josef-Strasse 167<br>D - 7800 Freiburg |
| Baviere | Regierung der Oberpfalz in Regensburg<br>Postfach 322<br>Emmeramsplatz 8<br>D - 8400 Regensburg |
| Berlin | Regierender Bürgermeister - Senatskanzlei<br>John F. Kennedy-Platz (Rathaus)<br>D - 1000 Berlin 62 |
| Breme | Senator für Inneres<br>Contrescarpe 22-24<br>D - 2800 Bremen |
| Hambourg | Freie und Hansestadt Hamburg - Justizbehörde<br>Drehbahn 36<br>D - 2000 Hamburg 36 |
| Hesse | Hessischer Minister des Innern<br>Friedrich-Ebert-Allee 12<br>D - 6200 Wiesbaden |
| Basse-Saxe | Niedersächsisches Landesverwaltungsamt<br>Auestrasse 14<br>Postfach 107<br>D - 3000 Hannover |
| Rhénanie du Nord/Westphalie | Regierungspräsident Köln<br>Zeughausstrasse 4-8<br>D - 5000 Köln |
| Rhénanie/Palatinat | Bezirksregierung Trier<br>Postfach 1320<br>D - 5500 Trier |
| Sarre | Minister des Innern<br>Bismarckstrasse 19<br>D - 6600 Saarbrücken |
| Schleswig-Holstein | Innenminister des Landes Schleswig-Holstein<br>Postfach 1133<br>D - 2300 Kiel 1 |

*Article* 7, *paragraphe* 3:

La République fédérale d'Allemagne appelle l'attention sur le fait qu'une notification formelle de documents établie dans une langue étrangère et non accompagnée d'une traduction en allemand ne peut etre effectuée en application de l'article 6, paragraphe 1, alinéa b. de la convention.

*Article* 10, *paragraphe* 2:

La République fédérale d'Allemagne s'oppose à la notification par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires si le document doit être notifié à une personne qui n'est pas ressortissante de l'Etat requis.

*Article* 11, *paragraphe* 2:

La Republique fédérale d'Allemagne s'oppose à la notification de documents par la voie de la poste sur son territoire.

En déposant l'instrument de ratification, le Représentant permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la présente convention s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

AUSTRIA

Lors de la ratification de la convention, la République d'Autriche déclare:

1. conformément à l'*article* 1, *paragraphe* 2, que la convention s'applique en matière fiscale et en matière pénale sur la base de la réciprocité;

2. conformément à l'*article* 2, que les autorités ci-dessous sont par la présente désignées comme autorités centrales chargées de recevoir les demandes de notification de documents en provenance d'autorités d'autres Etats contractants et d'y donner suite:

*A.* s'agissant des documents relatifs aux questions concernant les réfugiés, les armes ou les réglements de police pour les étrangers, pour tout le territoire fédéral, le Ministère fédéral de l'Intérieur (Bundesministerium für Inneres), Herrengasse, A - 1010 Vienne;

*B*. pour chacun des Länder, le Gouvernement provincial comme suit:

*a*) pour le Land de Burgenland:
Amt der Burgenländischen Landesregierung
A - 7000 Eisenstadt
Landhaus.

*b*) pour le Land de Carinthie:
Amt der Kärntner Landesregierung
A - 9020 Klagenfurt
Arnulfplatz.

*c*) pour le Land de Basse-Autriche:
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
A - 1014 Vienne
Herrengasse 13.

*d*) pour le Land de Haute-Autriche:
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
A - 4020 Linz
Klosterstrasse, 7.

*e*) pour le Land de Salzbourg:
Amt der Salzburger Landesregierung
A - 5010 Salzbourg
Chiemseehof.

*f*) pour le Land de Styrie:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
A - 8011 Graz
Hofgasse.

*g*) pour le Land du Tyrol:
Amt der Tiroler Landesregierung
A - 6020 Innsbruck
Landhaus.

*h*) pour le Land du Vorarlberg:
Amt der Vorarlberger Landesregierung
A - 6900 Bregenz
Landhaus.

*i*) pour le Land de Vienne:
Amt der Wiener Landesregierung
A - 1082 Vienne
Rathaus.

3. qu'elle s'oppose, en vertu de l'*article* 10, *paragraphe* 2, à la notification par les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques à l'exception des documents notifiés par les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques à leurs propres ressortissants.

4. conformément à l'*article* 11, *paragraphe* 2, la notification directe par la voice de la poste est autorisée sauf pour les documents:

*a*) ordonnant l'expropriation;

*b*) concernant la constatation de l'aptitude au service militaire des personnes astreintes au service militaire ou appelant le destinataire au service militaire ou — en ce qui concerne les ressortissants autrichiens — ordonnant qu'un de leurs biens situé dans un autre pays sera utilisé à titre permanent ou temporaire à des fins militaires;

*c*) contenant une décision fondée sur la convention relative au statut juridique des réfugiés du 28 juillet 1951, ou

*d*) relatifs à une question concernant les armes ou les reglements de police pour les étrangers.

BELGIO

*Article* 2:

Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministère des affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 2, rue Quatre Bras, 1000 Bruxelles - Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Quatre Brasstraat 2, 1000 Brussel.

*Article* 10.2:

Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 10, paragraphe 2 de la convention.

ITALIA

*Article* 1, *paragraphe* 2:

« Le Gouvernement italien déclare que la convention s'appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d'assistance pour non réciprocité ».

*Article* 1, *paragraphe* 3:

« Le Gouvernement italien déclare que la convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises ».

*Article* 2, *paragraphe* 1:

« Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d'exercer les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le Ministère des affaires etrangères - Piazza della Farnesina, 1 - Rome ».

FRANCIA

*Désignation de l'autorité centrale*:

Ministère des relations extérieures - Direction des français à l'etranger et des etrangers en France - Service des accords de réciprocité - 21 bis, rue La Pérouse - 75775 PARIS CEDEX 16.

**(1772)**

## Paesi membri della convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (Strasburgo, 15 marzo 1978) e relative riserve e/o dichiarazioni (Elenco aggiornato al 28 febbraio 1985).

La convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (Strasburgo, 15 marzo 1978), è entrata in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1985, come da comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984.

A tutto il 28 febbraio 1985 sono divenuti parte della convenzione mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione i seguenti Stati nella data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Portogallo il 23 luglio 1981;
Belgio l'8 luglio 1982;
Repubblica federale di Germania il 24 settembre 1982;
Italia il 16 ottobre 1984;
Lussemburgo il 6 febbraio 1985.

I sottoelencati Stati hanno presentato, al momento della ratifica o successivamente, le seguenti riserve o dichiarazioni:

PORTOGALLO

Le Portugal a désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance en matière administrative, la « Direcção Geral dos Serviços Judiciáros Civis, Ministério da Justiça » Praca do Comercio, 1100 Lisboa - Portugal.

BELGIO

*Article* 2:

Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministére des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, 2, rue Quatre Bras, 1000 Bruxelles - Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Quatre Brasstraat, 2, 1000 Brussel.

*Article* 22:

Le Gouvernement belge n'admet en Belgique l'exécution de commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires:

i) qu'à la condition qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et

ii) que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l'Etat d'envoi.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

*Article* 1, *paragraphe* 2:

Pour les demandes adressées à la Répubblique fédérale d'Allemagne, la convention s'appliquera à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires. En République fédérale d'Allemagne, une telle procédure inclut les procédures d'amendes imposées en application de la

loi sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier amendement a été apporté par l'article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645). Toutefois, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit en pareil cas de refuser d'accéder à des demandes d'assistance pur non-réciprocité.

La convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République fédérale d'Allemagne et relatives à des infractions administratives en matière fiscale.

*Article* 1, *paragraphe* 3:

La convention ne s'appliquera pas aux demandes addressées à la République fédérale d'Allemagne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises.

*Article* 2, *paragraphe* 1, *seconde phrase*:

En République fédérale d'Allemagne, les fonctions visées par la convention sont exercées par les autorités centrales désignées par les Länder. C'est l'autorité centrale du Land sur le territoire duquel l'assistance demandée doit être exécutée qui donnera suite aux demandes d'assistance.

Les autorités centrales seront les suivantes:

| | |
|---|---|
| Bade-Wurtemberg . . . | Ragierungspräsidium Freiburg<br>Kaiser-Josef-Strasse 167<br>D - 7800 Freiburg |
| Bavière . . . . | Regierung der Oberpfalz in Regensburg<br>Postfach 322<br>Emmeramsplatz 8<br>D - 8400 Regensburg |
| Berlin . . . | Regierender Bürgermeister<br>- Senatskanzlei -<br>John F. Kennedy-Platz (Rathaus)<br>D - 1000 Berlin 62 |
| Brême . . . . . . . | Senator für Inneres<br>Contrescarpe 22-24<br>D - 2800 Bremen |
| Hambourg . . . . | Freie und Hansestadt Hamburg<br>- Justizbehörde -<br>Drehbahn 36<br>D - 2000 Hamburg 36 |
| Hesse . . . . . . | Hessischer Minister des Innern<br>Friedrich-Ebert-Allee 12<br>D - 6200 Wiesbaden |
| Basse-Saxe . . . . . | Niedersächsisches Landesverwaltungsamt<br>Auestrasse 14<br>Postfach 107<br>D - 3000 Hannover |
| Rhénanie du Nord/Westphalie | Regierungspräsident Köln<br>Zeughausstrasse 4-8<br>D - 5000 Köln |
| Rhénanie/Palatinat . | Bezirksregierung Trier<br>Postfach 1320<br>D - 5500 Trier |
| Sarre | Minister des Innern<br>Bismarckstrasse 19<br>D - 6600 Saarbrücken |
| Schleswig-Holstein . | Innenminister des Landes Schleswig-Holstein<br>Postfach 1133<br>D - 2300 Kiel 1 |

*Article* 9, *paragraphe* 2:

La République fédérale d'Allemagne appelle l'attention sur le fait que les autorités centrales désignees conformément à l'article 2, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention peuvent refuser d'exécuter une demande d'assistance si celle-ci n'est ni établie en langue allemande ni accompagnée d'une traduction en allemand.

*Article* 22:

La République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'obtention de preuves sur son territoire par l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de l'Etat requis.

En déposant l'instrument de ratification, le Représentant permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la présente convention s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

ITALIA

*Article* 1, *paragraphe* 2:

« Le Gouvernement italien déclare que la convention s'appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d'assistance pour non réciprocité ».

*Article* 1, *paragraphe* 3:

« Le Gouvernement italien déclare que la convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises ».

*Article* 2, *paragraphe* 1:

« Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d'exercer les fonctions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le Ministère des affaires etrangères - Piazza della Farnesina, 1 - Rome ».

*Article* 22:

« Le Gouvernement italien n'admet en Italie l'exécution des commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires:

i) qu'à la condition que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l'Etat d'envoi, et

ii) qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée ».

LUSSEMBURGO

*Article* 1, *paragraphe* 2:

« Le Gouvernement luxembourgeois appliquera la convention à toutes procédures visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l'entraide est demandée, dans la compétence des autorités judiciaires l'uxembourgeoises ».

*Article* 2, *paragraphe* 1 *et* 3:

Le Ministère des affaires etrangères, 5 rue Notre-Dame à Luxembourg, agira en tant qu'autorité centrale et expéditrice.

*Article* 22:

« Le Gouvernement luxembourgeois n'admet, au Luxembourg, l'exécution de commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires qu'à la condition

i) qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée,

et

ii) que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l'Etat d'envoi ».

**(1773)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peraro For S.p.a., con sede legale in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo (Savona), compresi uffici vendita e filiali, e prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piarotto fabbrica mobili di Mirano Campocroce (Venezia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.E. - Corpi scaldanti, con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso) e unità di Fossalta di Piave (Venezia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Settimo costruzioni meccaniche di Este (Padova), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toffac ingranaggi di Piove di Sacco (Padova), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrosud, con stabilimento in Grottole (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, sede di Paderno Dugnano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Baretti, sede di Desio e stabilimento di Desio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, sede e stabilimento di Milano, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hudson italiana, sede legale di Mantova, ufficio direzione di Milano e stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato e provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrino & C., sede e stabilimento di *Givoletto (Torino), già sede e stabilimento* in Venaria Reale (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tontini pesca S.r.l., con sede legale e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 4 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del trattamento *straordinario di integrazione salariale, di cui al primo* comma dell'art. 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, in favore dei lavoratori, collocati fuori produzione, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della sopracitata legge, dipendenti dalle sottoelencate compagnie e gruppi portuali, per il numero massimo complessivo di giornate indicato:

1) Compagnia portuale Alghero: 1.300;
2) Compagnia portuale Anzio: 2.808;
3) Compagnia *portuale Augusta: 6.552;*
4) Compagnia portuale Baia: 9.360;
5) Compagnia portuale Bari: 9.048;
6) Compagnia portuale Barletta: 12.480;
7) Compagnia portuale Catania: 32.760;
8) Compagnia portuale Chioggia: 2.184;
9) Compagnia portuale Civitavecchia: 10.920;
10) Compagnia portuale Crotone: 10.608;
11) Compagnia portuale Formia: 936;
12) Compagnia portuale Gaeta: 1.248;
13) Compagnia portuale Gela: 13.728;
14) Compagnia portuale Genova: 207.792;
15) Compagnia portuale Imperia: 12.168;
16) Compagnia portuale Licata: 19.032;
17) Compagnia portuale Lipari: 6.552;
18) Compagnia portuale Livorno: 61.776;
19) Compagnia portuale Manfredonia: 14.352;
20) Compagnia portuale Marsala: 5.616;
21) Compagnia portuale Mazara del Vallo: 1.248;
22) Compagnia portuale Messina: 2.184;
23) Compagnia portuale Milazzo: 3.432;
24) Compagnia portuale Molfetta: 3.744;
25) Compagnia portuale Monopoli: 7.800;
26) Compagnia portuale Napoli: 122.616;
27) Compagnia portuale Pescara: 1.560;
28) *Compagnia portuale Porto Empedocle: 12.480;*
29) Compagnia portuale Porto S. Stefano: 1.872;
30) Compagnia portuale Pozzuoli: 16.848;
31) Compagnia portuale Ravenna: 21.840;
32) Compagnia portuale Reggio Calabria: 1.872;
33) Compagnia portuale Riposto: 16.536;
34) Compagnia portuale Salerno: 37.440;
35) Compagnia portuale S. Antioco: 6.552;
36) Compagnia portuale Savona: 36.192;
37) Compagnia portuale Termini Imerese: 7.800;
38) Compagnia portuale Torre Annunziata: 2.184;
39) Compagnia portuale Trani: 3.432;
40) Compagnia portuale Trapani: 3.744;
41) Compagnia portuale Trieste: 69.108;
42) Compagnia portuale Venezia: 56.160;
43) Compagnia portuale Viareggio: 3.744;
44) Compagnia portuale Vibo Valentia Marina: 4.368;
45) Gruppo portuale Ischia: 780;
46) Gruppo portuale Ortona: 2.184;
47) Gruppo portuale Procida: 260.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori interessati dipendenti dalle compagnie *portuali di: Alghero, Anzio, Augusta, Baia, Bari, Barletta,* Catania, Gela, Imperia, Licata, Lipari, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Monopoli, Pescara, Porto Empedocle, Pozzuoli, Riposto, S. Antioco, Trani, Trapani, Vibo Valentia Marina, nonché dai gruppi portuali di: Ischia, Ortona e Procida.

Le compagnie e i gruppi portuali sono esentati dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

*L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a* provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dalle società:

1) Aretusa - Società di navigazione per azioni;
2) Eraclide armamento salvataggio e rimorchi - Società per azioni;
3) Pluto - Società di navigazione per azioni;
4) Alcione - Società di navigazione per azioni;
5) Egeria - Società di navigazione per azioni;
6) Elios - Società di navigazione per azioni;
7) Erice - Società di navigazione per azioni;
8) Megara - Società di navigazione per azioni;
9) Nereide - Società di navigazione per azioni;
10) Polinnia - Società di navigazione per azioni;
11) Achille Lauro lines S.r.l.;
12) Società di fatto Achille Lauro ed altri, gestione armatoriale navi noleggiate;
13) S.n.c. Achille Lauro ed altri, gestione m/n Angelina Lauro;
14) S.n.c. Achille Lauro ed altri, gestione m/n Achille Lauro;
15) Impresa individuale Achille Lauro armatore,

tutte con sede in Napoli, alla via Cristoforo Colombo n. 45, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Gres Lux S.p.a., con sede legale e stabilimento in Montebonello di Pavullo (Modena), è prolungata al 23 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel manifatture di Alba Adriatica (Teramo), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, stabilimento di Airola (Benevento), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, sede di Vercelli e filiali sul territorio nazionale, è prolungata all'11 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aviointeriors S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Romanazzi S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cromoplastica italiana, sede di Monza e stabilimento di Zingonia (Bergamo), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Arnaldo, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 31 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche F.B.M. di Milano, stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pacchetti - Divisione microfusione italiana, sede di Milano e stabilimento di Pieve Emanuele (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial electronics, sede di Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, sede di Milano, stabilimento di Monza (Milano) ed area milanese, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici, sede di Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, sede di Milano e stabilimenti di Gallarate, Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Beliora, sede di Gallarate (Varese) e stabilimenti di Gallarate (Varese) e di Legnano (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ufema, sede e stabilimento di Gropello Cairoli (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtubetti, sede di Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Sultanino, sede e stabilimento di Vigevano (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso, sede e stabilimento di Campospinoso (Pavia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ofmec - Officine meccaniche mantovane, sede e stabilimento di Mantova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bosi S.p.a., con sede legale in Cittaducale (Rieti), stabilimento di Cittaducale e filiali di Bari, Catania e Roma, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aeromeccanica Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti di Roma, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bellini & C., sede e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mottana, sede di Milano e stabilimento di Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria Zerbi, sede di Milano e stabilimento di Lonate Ceppino (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brembo, sede e stabilimento di Paladina (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Baretti, sede e stabilimento di Desio (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-San Cristoforo, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manto sud di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valerio Edmondo di Maglie (Lecce), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firestone Italia, sede e stabilimenti di Bari, già S.p.a. Brena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italchemi, sede di Milano e stabilimento di Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società promozione attività industriali Lecce S.p.a., con sede in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T. - Divisione spedizioni unità nazionali, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T. - Divisione trasporti, con sede in Milano e unità nazionali, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio fratelli Campanile, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa reggiana costruzioni, con sede in Reggio Emilia e zona di Alessandria, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 29 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nova Gres Lux S.p.a., con sede legale e stabilimento in Montebonello di Pavullo (Modena), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cromoplatica italiana, sede di Monza e stabilimento di Zingonia (Bergamo), è prolungata al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria Zerbi, sede di Milano e stabilimento di Lonate Ceppino (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bellini & C., sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mottana, sede di Milano e stabilimento di Legnano (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brembo, sede di Paladina e stabilimento di Paladina (Bergamo), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-San Cristoforo, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italchemi, sede di Milano e stabilimento di Brughiero (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Fratelli Campanile, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mottana, sede di Milano e stabilimento di Legnano (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brembo, sede e stabilimento di Paladina (Bergamo), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italchemi, sede di Milano e stabilimento di Brugherio (Milano), è prolungata al 14 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1974, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ti.Co. - Tipografica Colonna S.p.a., sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché degli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede in Padova e unità in Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, S. Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ansaldo motori, sede di Arzignano (Vicenza), stabilimenti in Arzignano e Genova, uffici vendite Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gambogi costruzioni, cantiere di Reggio Calabria, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Gela (Caltanissetta), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Frau S.r.l., ex Nuova Frau S.p.a., con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zincol veneta S.p.a., con sede e stabilimento in Barbarano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Maria Piero, industria alimenti surgelati, con sede e stabilimento in Chioggia (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.G.O. - Legatoria editoriale G. Olivotto, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Costruzioni meccaniche Brunello S.p.a., con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imer S.p.a. (ex Giuliana S.p.a.), con sede legale e stabilimento in Rovigo, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omes - Costruzioni meccaniche S.p.a., con sede legale e stabilimento in Santorso (Vicenza), è prolungata al 29 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana coke, con sede in Milano e stabilimenti a Carrara Avenza (Massa Carrara), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe di Cairo e Vado Ligure (Savona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Unus S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Progres S.p.a., con sede legale e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri cantieri navali italiani (ex Breda S.p.a.), stabilimento di Venezia-Marghera, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Speedline S.p.a., con sede in Venezia e stabilimento in Tabina Caltana di S. Maria di Sala (Venezia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con stabilimenti in None-Vallenoncello, Campoformido e Teverola (Caserta) e filiali di Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Cagliari, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gambogi costruzioni, cantiere di Reggio Calabria, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Frau S.r.l., ex Nuova Frau S.p.a., con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 28 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie e smalterie venete, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, di Venezia-Mestre, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Speedline S.p.a., con sede in Venezia e stabilimento in Tabina Caltana di S. Maria di Sala (Venezia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine metallurgiche Pont St. Martin, con sede in Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(1860)**

**Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato**

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria italiana petroli S.p.a., con sede in Genova, unità produttive di La Spezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede centrale in Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

**(1859)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1928)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*) Elenchi n. 2 e n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 DP. — Data: 15 dicembre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma. — Intestazione: Zanaboni Tullio legale rappresentante della Cedacrinord S.p.a., con sede in Collecchio. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 mod. 25/A DP. — Data: 1° aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cianci Elena, nata a Roma il 3 giugno 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, al quale rimarrà di nessun valore.

**(1862)**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 66

**Corso dei cambi del 3 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1991,500 | 1991,500 | 1991,75 | 1991,500 | 1988,75 | 1988,75 | 1986 — | 1991,500 | 1991,500 | — |
| Marco germanico . | 639,200 | 639,200 | 640 — | 639,200 | 639,25 | 639,15 | 639,30 | 639,200 | 639,200 | — |
| Franco francese | 209 — | 209 — | 201 — | 209 — | 209 — | 209,12 | 209,250 | 209 — | 209 — | — |
| Fiorino olandese . | 566,300 | 566,300 | 566,90 | 566,300 | 566,50 | 566,52 | 566,750 | 566,300 | 566,300 | — |
| Franco belga . | 31,720 | 31,720 | 31,80 | 31,720 | 31,75 | 31,65 | 31,781 | 31,720 | 31,720 | — |
| Lira sterlina . | 2436 — | 2436 — | 2441,50 | 2436 — | 2438 — | 2437,50 | 2439 — | 2436 — | 2436 — | — |
| Lira irlandese | 1992 — | 1992 — | 1999 — | 1992 — | 1994 — | 1994 — | 1996 — | 1992 — | 1992 — | — |
| Corona danese . | 177,600 | 177,600 | 179 — | 177,600 | 177,75 | 177,80 | 178 — | 177,600 | 177,600 | — |
| Dracma . | 14,745 | 14,745 | 14,75 | 14,745 | — | — | 14,715 | 14,745 | 14,745 | — |
| E.C.U. . | 1427,750 | 1427,750 | 1429,75 | 1427,750 | 1426,50 | 1426,62 | 1425,500 | 1427,750 | 1427,750 | — |
| Dollaro canadese . | 1450,900 | 1450,900 | 1454 — | 1450,900 | 145,100 | 1451,20 | 1451,500 | 1450,900 | 1450,900 | — |
| Yen giapponese . . | 7,873 | 7,873 | 7,90 | 7,873 | 7,86 | 7,86 | 7,858 | 7,873 | 7,873 | — |
| Franco svizzero . | 753,400 | 753,400 | 756,80 | 753,400 | 754 — | 754,07 | 754,740 | 753,400 | 753,400 | — |
| Scellino austriaco . | 90,845 | 90,845 | 91,05 | 90,845 | 90,85 | 90,88 | 90,852 | 90,845 | 90,845 | — |
| Corona norvegese . | 223,200 | 223,200 | 222,50 | 223,200 | 222,90 | 222,87 | 222,550 | 223,200 | 223,200 | — |
| Corona svedese . . . . | 220,400 | 220,400 | 221 — | 220,400 | 220,25 | 220,12 | 219,970 | 220,400 | 220,400 | — |
| FIM . . . | 306 — | 306 — | 306,75 | 306 — | 306 — | 306 — | 306 — | 306 — | 306 — | — |
| Escudo portoghese . | 11,350 | 11,350 | 11,50 | 11,350 | 11,40 | 11,40 | 11,450 | 11,350 | 11,350 | — |
| Peseta spagnola . | 11,453 | 11,453 | 11,47 | 11,453 | 11,45 | 11,44 | 11,445 | 11,453 | 11,453 | — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 3 aprile 1985**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 1988,750 |
| Marco germanico . | 639,150 |
| Franco francese . . | 209,125 |
| Fiorino olandese | 566,525 |
| Franco belga . | 31,750 |
| **Lira sterlina** . . . . . | 2437,500 |
| Lira irlandese . | 1994 — |
| Corona danese . . | 177,800 |
| Dracma . . . . . | 14,730 |
| E.C.U. . . . | 1426,620 |
| Dollaro canadese . | 1451,200 |
| Yen giapponese . . | 7,865 |
| Franco svizzero . . | 754,070 |
| Scellino austriaco . . | 90,848 |
| Corona norvegese . | 222,875 |
| Corona svedese . . . | 220,185 |
| FIM . . . . . . . | 306 — |
| Escudo portoghese . . | 11,400 |
| Peseta spagnola . . . . | 11,449 |

**Media dei titoli del 3 aprile 1985**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 56,750 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 | 96,750 |
| » 6% » » 1971-86 | 93,750 |
| » 6% » » 1972-87 | 91,950 |
| » 9% » » 1975-90 | 90,100 |
| » 9% » » 1976-91 | 89 — |
| » 10% » » 1977-92 | 94,750 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 95,625 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 86,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 94,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 104 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 91,400 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 | 103,400 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 103 — |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 100,200 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 101,750 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 102,425 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 102,300 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 102,400 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 102,150 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 102,700 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 102,050 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 102,400 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 102,200 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 102,550 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 101,100 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 100,575 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 101,050 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 101,150 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 102,475 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 102,925 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 103,475 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 102,900 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 | 102,750 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 103,200 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 101,400 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 102,550 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 103 — |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 103,075 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 102,900 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 103,150 |
| » » » » 1-11-1983/88 | 103,950 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 101,750 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 101,750 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 101,350 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 101,650 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 101,100 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 101,150 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 104,150 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 104,175 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 104,250 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 102,650 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 102,550 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 102,375 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,525 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,625 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 101,500 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 101,625 |
| Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 | 100,100 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 | 100,900 |
| » » » 17 % 1-10-1985 | 101,575 |
| » » » 16 % 1- 1-1986 | 101,425 |
| » » » 14 % 1- 4-1986 | 100,900 |
| » » » 13,50 % 1- 7-1986 | 100,300 |
| » » » 13,50 % 1-10-1986 | 100,600 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 98,900 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 115 — |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 111,500 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 106,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso mediante scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *A* della tabella II, allegato II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dalla tabella *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, erano disponibili sette posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento di sei posti della qualifica di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 nel ruolo direttivo amministrativo, sono banditi i seguenti distinti concorsi:

*a*) tre posti mediante scruitinio per merito comparativo;

*b*) due posti mediante concorso speciale per esami;

*c*) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Alla copertura del residuo posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1983 in attuazione all'art. 8 della stessa legge n. 301 si provvederà mediante un concorso pubblico, per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto *a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto *b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi di tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, purché in possesso degli stessi requisiti di qualifica ed anzianità di cui al comma precedente.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) titolo di studio posseduto;

*c*) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*d*) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio;

*e*) la lingua in cui, a norma del successivo art. 3 e per il solo concorso speciale, per esami, intendono sostenere la prova orale obbligatoria;

*f*) se intendono sostenere una o più prove facoltative orali ed in quali lingue di cui all'art. 3, per il solo concorso speciale, per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. Per il conferimento dei tre posti di cui al punto *a*) del precedente art. 2, si è provveduto alla comunicazione individuale per la presentazione della domanda agli aventi diritto.

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*a*) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

*b*) diritto amministrativo.

La prova scritta di ragioneria pubblica e contabilità di Stato, a contenuto teorico pratico, sarà in particolare diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e comprenderà una conversazione in lingua francese o inglese. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui prepara-

zione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale e dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto fino ad un massimo di due prove facoltative orali in quella delle due lingue che non abbia prescelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,3 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata da parte del consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . . . | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . | » | 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . | » | 8 |

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nomaniti mediante il concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CORTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1985
*Registro n.* 3 *Esteri, foglio n.* 382

PROGRAMMA DI ESAME

CONTABILITÀ DI STATO

Patrimonio dello Stato. Beni pubblici.

Gestione patrimoniale.

Gestione finanziaria. Bilancio di previsione dello Stato. Gestioni fuori bilancio.

Formazione ed esecuzione dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.

Rendimento dei conti.

Aspetti particolari della gestione patrimoniale e finanziaria delle sedi all'estero.

Sistema dei controlli.

Responsabilità connessa alla gestione patrimoniale e finanziaria.

La competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

*Attività normativa della pubblica amministrazione.*

*Attività amministrativa della pubblica amministrazione*:

Atti politici, atti di alta amministrazione, atti amministrativi.

La perfezione, efficacia, validità e vizi dell'atto amministrativo.

Autotutela amministrativa.

Tipologia dell'attività amministrativa:

*a*) attività di diritto pubblico. La funzione amministrativa; discrezionalità e merito; il procedimento amministrativo;

*b*) attività di diritto privato. I contratti;

*c*) attività interna.

*Organizzazione delle amministrazioni dello Stato*:

Rapporto organico.

Relazioni tra gli organi. Gerarchia. Gerarchia impropria. Direzione.

La funzione di indirizzo, di coordinamento e di programmazione in relazione all'attività dirigenziale.

Distribuzione delle funzioni. Competenza, avocazione, delega. Le attribuzioni dei dirigenti.

Rapporto di servizio. Tipologia.

Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

*La responsabilità*:

Tipologia:

*a*) la responsabilità della pubblica amministrazione. Forme;

*b*) la responsabilità dei pubblici impiegati;

*c*) la responsabilità dirigenziale. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego). Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Relazioni tra la responsabilità della pubblica amministrazione e la responsabilità degli agenti.

*L'attività di controllo*:

La funzione ispettiva. Il controllo di organi esterni.

*Ricorsi giurisdizionali ed amministrativi*:

Esecutività, sospensione ed esecuzione della decisione.

Relazioni tra rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali.

**(1644)**

**Concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *A* della tabella II, allegato II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dalla tabella *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che stante la disponibilità di complessivi due posti essi vanno ricoperti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 soltanto mediante concorso speciale per esami, e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento di due posti della qualifica di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1984 nel ruolo direttivo amministrativo, sono banditi i seguenti concorsi:

*a*) un posto mediante concorso speciale, per esami;

*b*) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato al punto *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1984 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi di tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, purché in possesso degli stessi requisiti di qualifica ed anzianità di cui al comma precedente.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) titolo di studio posseduto;

*c*) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*d*) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio;

*e*) la lingua in cui, a norma del successivo art. 3 e per il solo concorso speciale, per esami, intendono sostenere la prova orale obbligatoria;

*f*) se intendono sostenere una o più prove facoltative orali ed in quali lingue di cui all'art. 3, per il solo concorso speciale, per esami;

*g*) la firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*a*) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

*b*) diritto amministrativo.

La prova scritta di ragioneria pubblica e contabilità di Stato, a contenuto teorico pratico, sarà in particolare diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e comprenderà una conversazione in lingua francese o inglese. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale e dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto fino ad un massimo di due prove facoltative orali in quella delle due lingue che non abbia prescelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo.

Per la prova facoltativa orale di lingua, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,3 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . . | fino a punti 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . | » » 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . | » » 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . | » » 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . . . | » » 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . . . | » » 8 |

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo della impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nominati mediante il concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprеché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: CORTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1985*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 31*

PROGRAMMA DI ESAME

CONTABILITÀ DI STATO

Patrimonio dello Stato. Beni pubblici.
Gestione patrimoniale.
Gestione finanziaria. Bilancio di previsione dello Stato. Gestioni fuori bilancio.
Formazione ed esecuzione dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
Rendimento dei conti.
Aspetti particolari della gestione patrimoniale e finanziaria delle sedi all'estero.
Sistema dei controlli.
Responsabilità connessa alla gestione patrimoniale e finanziaria.
La competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

*Attività normativa della pubblica amministrazione.*

*Attività amministrativa della pubblica amministrazione*:

Atti politici, atti di alta amministrazione, atti amministrativi.

La perfezione, efficacia, validità e vizi dell'atto amministrativo.

Autotutela amministrativa.

Tipologia dell'attività amministrativa:

*a*) attività di diritto pubblico. La funzione amministrativa; discrezionalità e merito; il procedimento amministrativo;

*b*) attività di diritto privato. I contratti;

*c*) attività interna.

*Organizzazione delle amministrazioni dello Stato*:

Rapporto organico.
Relazioni tra gli organi. Gerarchia. Gerarchia impropria. Direzione.
La funzione di indirizzo, di coordinamento e di programmazione in relazione alla attività dirigenziale.
Distribuzione delle funzioni. Competenza, avocazione, delega. Le attribuzioni dei dirigenti.
Rapporto di servizio. Tipologia.
Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

*La responsabilità*:

Tipologia:

*a*) la responsabilità della pubblica amministrazione. Forme;
*b*) la responsabilità dei pubblici impiegati;
*c*) la responsabilità dirigenziale. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La legge 29 maggio 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego). Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Relazioni tra la responsabilità della pubblica amministrazione e la responsabilità degli agenti.

*L'attività di controllo.*

La funzione ispettiva. Il controllo di organi esterni.

*Ricorsi giurisdizionali ed amministrativi.*

Esecutività, sospensione ed esecuzione della decisione.
Relazioni tra rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali.

**(1645)**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *A* della tabella II, allegato II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dalla tabella *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, erano disponibili sette posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Considerato che si è già proceduto con il decreto ministeriale n. 3274 del 17 agosto 1984 in corso di registrazione alla Corte dei conti all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale per la copertura di rispettivi due posti ed un posto.

Considerato che per la copertura di altri tre dei sette posti complessivi si procede al conferimento mediante scrutinio comparativo ai sensi della lettera *c*), art. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo direttivo amministrativo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto.

E' ammesso a partecipare il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguito presso una Università della Repubblica o altro istituto equiparato, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1983.

Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, purché in possesso di diploma di laurea fra quelle sopra elencate, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione redatta in carta legale indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 5;

*e*) la lingua in cui, a norma dell'art. 4, intende svolgere la prova orale obbligatoria;

*f*) se e quali delle prove facoltative, di cui all'art. 4, intenda sostenere;

g) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda il candidato deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera».

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se il candidato è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi del vincitore del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

## Art. 3.

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

## Art. 4.

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

b) diritto amministrativo.

La prova scritta di ragioneria pubblica e contabilità di Stato, a contenuto teorico pratico, sarà in particolare diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e comprenderà una conversazione in lingua inglese o francese.

Il candidato può chiedere di essere sottoposto a prove facoltative orali o in quella delle due lingue che non abbia prescelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo, fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,3 centesimi.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

## Art. 5.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . . . . . | fino a punti 10 |
| b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione degli affari esteri . . . | » » » 10 |
| c) pubblicazioni scientifiche . . . . | » » » 12 |
| d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione degli affari esteri . . . . . . . . . . | » » » 8 |
| e) specializzazioni post laurea . . . | » » » 12 |
| f) altri titoli culturali . . . . . . | » » » 8 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

## Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa. I titoli dovranno essere allegati alla domanda in originale o copia autenticata.

## Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale ed amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

## Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati allo art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilascato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal *segretario della procura* della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti *documenti:*

*a*) titolo di studio;

*b*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) *titolo di studio;*

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del *ricevimento dell'invito a produrli.*

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle *ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968*, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno *indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli* uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: CORTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1985*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 94*

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

CONTABILITÀ DI STATO

Patrimonio dello Stato. Beni pubblici.

Gestione patrimoniale.

Gestione finanziaria. Bilancio di previsione dello Stato. Gestioni fuori bilancio.

*Formazione ed esecuzione dei contratti stipulati dalla pubblica* amministrazione.

Rendimento dei conti.

Aspetti particolari della gestione patrimoniale e finanziaria delle sedi all'estero.

Sistema dei controlli.

Responsabilità connessa alla gestione patrimoniale e finanziaria.

La competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

*Attività normativa della pubblica amministrazione.*

*Attività amministrativa della pubblica amministrazione*:

Atti politici, atti di alta amministrazione, atti amministrativi.

La perfezione, efficacia, validità e vizi dell'atto amministrativo.

Autotutela amministrativa.

Tipologia della attività amministrativa:

*a*) attività di diritto pubblico. La funzione amministrativa; discrezionalità e merito; il procedimento amministrativo;

*b*) attività di diritto privato. I contratti;

*c*) attività interna.

*Organizzazione delle amministrazioni dello Stato*:

Rapporto organico.

Relazioni tra gli organi - Gerarchia - Gerarchia impropria - Direzione.

La funzione di indirizzo, di coordinamento e di programmazione in relazione alla attività dirigenziale.

Distribuzione delle funzioni. Competenza, avocazione, delega. Le attribuzioni dei dirigenti.

Rapporto di servizio. Tipologia.

Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

*La responsabilità*

Tipologia:

*a*) la responsabilità della pubblica amministrazione. Forme;

*b*) la responsabilità dei pubblici impiegati;

*c*) la responsabilità dirigenziale. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La legge 29 maggio 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego). Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

*Relazioni tra la responsabilità della pubblica amministra*zione e la responsabilità degli agenti.

*L'attività di controllo*:

La funzione ispettiva. Il controllo di organi esterni.

*Ricorsi giurisdizionali ed amministrativi*:

Esecutività, sospensione ed esecuzione della decisione.

Relazioni tra rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali.

(1646)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

*Facoltà di agraria* (posti 1):

gruppo di discipline n. 147 posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Divisione II - Personale - Ufficio II - 70121 Bari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Divisione II - Personale - Ufficio II, dell'Università degli studi di Bari.

**(1903)**

### Concorso ad un posto di usciere presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto per il profilo professionale di usciere (terza qualifica funzionale) presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate all'Istituto superiore statale di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma, piazza Lauro de Bosis, 15, 00194 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto superiore statale di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma, piazza Lauro de Bosis, 15, 00194 Roma.

**(1865)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici e ad un posto di ingegnere nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del genio militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 36 del 1° agosto 1984 (data di pubblicazione 11 dicembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1984, registro n. 39 Difesa, foglio n. 161, riguardante l'esito del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova della Marina, specialità meccanici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 36 del 1° agosto 1984 (data di pubblicazione 11 dicembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1984, registro n. 39 Difesa, foglio n. 163, riguardante l'esito del concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova del genio militare.

**(1763)**

## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per gli uffici di Aosta.

La prova scritta di selezione del concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per gli uffici di Aosta, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 297 del 27 ottobre 1984, avrà luogo in Aosta il giorno 25 aprile 1985, con inizio alle ore 8,30 presso la scuola media « Luigi Einaudi », viale della Pace n. 11.

**(1944)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 82 del 5 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Jockey Club Italiano*: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 86.000 |
| | semestrale | L. 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 119.000 |
| | semestrale | L. 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 114.000 |
| | semestrale | L. 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 101.000 |
| | semestrale | L. 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 196.000 |
| | semestrale | L. 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 33.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**